

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS484 - SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE LA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA (COMUNE DI VETRANA)**

Roma, 6 novembre 2008

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani  
Presidente Dottor Leonardo Domenici  
Regione Puglia  
Presidente Dottor Nichi Vendola  
Comune di Avetrana  
Sindaco Avvocato Mario De Marco

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito allo "Schema di convenzione regolante la concessione per la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la gestione di impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica", approvato dal Comune di Avetrana nel gennaio 2007 (delibera n. 2 del 10 gennaio 2007). In particolare, l'art. 11 dello schema di convenzione prevede una serie di misure compensative e corrispettivi a favore del Comune e a carico del soggetto proponente la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica.

Al riguardo, si osserva che lo strumento della convenzione tra soggetto proponente la realizzazione di impianti eolici e amministrazione comunale interessata, espressamente previsto dalla relativa normativa regionale (regolamento 4 ottobre 2006, n. 16, "*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia*") e delibera della Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007) dovrebbe assolvere la funzione di disciplinare le fasi della costruzione e dell'esercizio dell'impianto fino alla definitiva cessazione della produzione e non certo quella di comparare e selezionare i progetti, funzione quest'ultima che invece spetta alla Regione ai sensi della vigente normativa nazionale (art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387). La normativa regionale assegna in ogni caso ai Comuni il potere di identificare le aree "*non idonee*" per la localizzazione degli aerogeneratori, mediante la predisposizione di appositi "*Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici*" (PRIE).

In tale contesto di riferimento, il menzionato art. 11 dello schema di convenzione del Comune di Avetrana appare in contrasto con il dettato normativo comunitario e nazionale di liberalizzazione dell'attività di generazione di energia elettrica e, più specificatamente, con l'obiettivo perseguito dal legislatore di incentivare l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale previsione si traduce, infatti, in un aggravio dei costi degli operatori intenzionati ad investire nel settore. Inoltre, essa

risulta ingiustificatamente distorsiva della concorrenza tra operatori localizzati in diverse aree del territorio nazionale, determinando il venir meno di un contesto di pari opportunità (*level playing field*), nonché delle scelte di investimento tra le diverse tipologie di fonti rinnovabili.

Al riguardo, si rammenta che la stessa giurisprudenza amministrativa ha di recente specificatamente affermato la contrarietà alla normativa primaria regolante la materia di misure analoghe (corrispettivi in misura fissa e variabile) imposte da altra amministrazione comunale ad imprese che intendevano realizzare parchi eolici, ponendo in evidenza “*il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e degli enti locali, secondo il chiaro disposto dell'art. 12, 6° comma, del d. lgs. n. 387/2003, poi confermato con l'art. 1, 4° comma - lett. f), della legge n. 239/2004*”<sup>1</sup>. Il TAR ha poi rilevato che “*sul piano della politica energetica, ... una simile espansione dei poteri impositivi delle autonomie locali determinerebbe effetti aberranti, in termini di costi di produzione supplementari gravanti sui produttori di energia da fonti rinnovabili, a beneficio di ristrette collettività ed a discapito della generalità degli utenti finali*”<sup>2</sup>.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Autorità, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte del Comune di Avetrana.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

<sup>1</sup> TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza n. 530 dell’8 marzo 2008

<sup>2</sup> Nella medesima sentenza, il TAR Puglia ha altresì osservato che, al più, sarebbe consentito ai Comuni di “*concedere a titolo oneroso l’uso esclusivo di aree di loro proprietà destinate alla installazione degli aerogeneratori, secondo il consueto regime di occupazione e sfruttamento di beni pubblici*”. Cfr. anche TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza n. 447 del 6 luglio 2007, ove è stato espressamente chiarito che “*il Comune non ha la potestà di indire una procedura finalizzata alla selezione dei soggetti che potranno realizzare e gestire impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile; tale attività è, infatti, pienamente libera ed è realizzabile da chiunque, sulla base di un’autorizzazione unica di competenza regionale, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003, dal reg. della Regione Puglia n. 16/2006 e dalla delibera G.R. Puglia 35/2007. Il Comune ha il solo potere di individuare le aree in cui realizzare gli impianti, nonché quello di fissare il numero massimo autorizzabile*”.